

**Legge 03 novembre 1952, n. 1902**

**Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori**  
(G.U. 10.12.1952, n. 286)

**Articolo unico**

«A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17-8-1942, n. 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato <sup>(1)</sup>».

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre tre anni dalla data di deliberazione di cui al primo comma.

Per i comuni che entro un anno dalla scadenza del termine di pubblicazione del piano abbiano presentato il piano stesso all'amministrazione dei lavori pubblici per l'approvazione, le sospensioni di cui ai commi precedenti potranno essere protratte per un periodo complessivo non superiore a cinque anni dalla data della deliberazione di adozione del piano.

Quando, in seguito alle osservazioni del Ministero dei lavori pubblici, si renda necessaria la riadozione del piano, le sospensioni di cui ai due commi precedenti decorrono, per tutto il territorio interessato dal piano stesso, dalla data della deliberazione comunale di riadozione dei piani regolatori generali e particolareggiati <sup>(2)</sup>.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

---

<sup>(1)</sup> Così modificato dall'art. 4 della L. 1357/1955.

<sup>(2)</sup> L'art. 1 della L. 517/1966 ha sostituito l'originario terzo comma, con gli attuali commi 3°, 4° e 5°.